

4CREDIT s.r.l.
Franchising Mediazione Creditizia
Parma, via San Leonardo, 19/D
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi nr. 57736



AVVISO ALLA CLIENTELA

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

Il presente avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario, titolo VI), dall'art. 16 della Legge 108/1996, dalla delibera CICR del 04 marzo 2003, dal Provvedimento di attuazione della Banca D'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC, ora Banca d'Italia, del 29 Aprile 2005.

4CREDIT FRANCHISING MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL

Parma, via San Leonardo, 19/D
C.F e P.IVA 02191150354

Iscrizione Albo Mediatori Creditizi, tenuto presso Banca d'Italia 57736

Iscrizione alla Sez.E del Registro Unico Intermediari Assicurativi n.E000204817.

Si specifica quanto segue:

-il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

-il mediatore creditizio deve essere, come effettivamente è, iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto da Banca d'Italia; deve altresì essere iscritto, come effettivamente è, alla Sez. E del Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), tenuto da Isvap, per quanto riguarda l'attività accessoria relativa ai contratti di assicurazione ai sensi del Reg.Isvap n. 5 del 16 Ottobre 2006;

-al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di altri intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi o dilazioni di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha diritto:

1. di avere e di poter ottenere copia di questo “avviso” presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.4credit.it) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;

2. di avere e di poter ottenere copia del “Foglio informativo”, datato e aggiornato, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il “Foglio informativo” è messo a

disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.4credit.it) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. Il "Foglio Informativo" contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali; tale foglio informativo forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto quale allegato n.1 ed è indicato nel contratto come "Foglio Informativo";

3. di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto e non costituisce neppure una proposta di natura contrattuale, avendo meri fini informativi;

4. di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include come allegati: 1) Foglio Informativo, 2) Avviso alla Clientela contenente le "Principali Norme di Trasparenza";

5. di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore creditizio indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

6. di recedere dal contratto nei termini stabiliti dall'art.10.1. del contratto di mediazione creditizia, che così stabilisce: *"Al cliente è attribuita la facoltà di recesso da esercitarsi mediante invio al mediatore creditizio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nell' intestazione del presente contratto. Il recesso sarà efficace decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di 4Credit e previo pagamento in favore di quest'ultima delle spese di istruttoria indicate nel frontespizio nonché delle altre spese documentate fino a quel momento sostenute"*.

7. di rivolgersi al Foro Competente, in caso di controversie, così come stabilito dall'art.11 del contratto di mediazione creditizia che così stabilisce: *"Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto, sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile al Foro di Parma, salva l'applicazione del foro generale del consumatore (determinato ex art.33 d.lgs. 6 settembre 2005, n.106, Codice del Consumo), qualora diverso e applicabile."*

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
2. l'obbligo a carico del mediatore, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
3. l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere (condizioni e spese) a carico del cliente;
4. la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia e delle condizioni praticate, nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli indicati nei Fogli Informativi;
5. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto da

Banca d'Italia, nonché dell'iscrizione alla Sez.E del RUI, tenuto da ISVAP; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'indicazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto; l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alle operazioni di finanziamento, del tasso di interesse, della banca o dell'intermediario erogante e ove previsti del tasso TAEG (tasso annuo effettivo globale) – ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia.

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO:

Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a:

4CREDIT FRANCHISING MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL

Parma, via San Leonardo, 19/D